# SENTENZA CIVILE N. 254/14

# REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

## sentenza

nella causa civile iscritta al n. 5550 R.G.A.C., anno 2010, passata in decisione all'udienza del 25.9.13, avente ad oggetto: anatocismo, vertente

## TRA

s.r.l., el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione

**Attrice** 

Banca el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di risposta

E

Convenuta

Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.9.13, da intendersi qui interamente trascritto

### Fatto e Diritto

di s.r.l. esponeva di intrattenere con la Banca di due rapporti di conto corrente, nell'ambito del quale la convenuta aveva illegittimamente applicato interessi in misura non dovuta perchè in violazione dell'art. 1283 c.c. e altri oneri illegittimi.



Tanto premesso la conveniva in giudizio per sentire dichiarare non dovuti gli interessi applicati in violazione dell'art. 1283 c.c. e per sentirla condannare alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti Instauratosi il contraddittorio la Banca eccepiva la nullità della citazione e la inammissibilità della domanda.

Nel merito contestava la richiesta e spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme dovute.

Si precedeva all'istruttoria della causa; venivano disposti accertamenti tecnici.

All'esito, la causa veniva riservata in decisione

Deve premettersi che in ipotesi di ripetizione di somme derivanti da anatocismo bancario, si applica la prescrizione ordinaria decennale(decorrente dalla chiusura del rapporto), nella specie non avvenuta.

Va evidenziato inoltre che nel contratto di conto corrente. l'incontestabilità delle risultanze del conto consequente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, situazione definitivamente comunque, SU illecita) resti incontestabile.(26.7.01 n. 10186)



Nel merito parte attrice chiede la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla Banca in virtù di una clausola, quale quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, che deve ritenersi nulla.

In proposito, deve evidenziarsi che il parametro di riferimento è costituito dall'art. 1283 del codice civile (anatocismo) e, in particolare, dall'inciso "salvo usi contrari" che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi".

Come è noto, la giurisprudenza più recente ha enunciato il principio (al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283.

Il principio della nullità delle clausole bancarie anatocistiche parte dalla premessa che" gli "usi contrari", suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c.





ma esclusivamente i veri e propri "usi normativi", di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis). (Cfr. Cass. S.U. 4.11.04 n. 21095)

E' noto infine che da ultimo è stata affermata la portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari(Cass. 4.11.04 n. 21095).

Secondo la Suprema Corte, infatti, l'affermata recente illegittimità delle prassi sull'anatocismo non significa che in precedenza le stesse fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris). venissero accettate dai "Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già

normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'articolo 1283 c.c.), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive".

Va infine precisato che nessuna prova risulta della esistenza di un uso normativo, nel senso predetto, relativo alla capitalizzazione semestrale o annuale degli interessi

Per stabilire se la Banca convenuta ha applicato, nella gestione del conto corrente in esame, interessi anatocistici e altri oneri, sono stati disposti accertamenti tecnici.

Il c.t.u. ha accertato preliminarmente che la banca non ha rispettato il criterio di reciprocità degli interessi a debito e a credito, avendo violato il disposto dell'art. 6 della delibera CICR, con conseguente nullità della clausola.

Il c.t.u. ha provveduto alla ricostruzione dei conti( accertando anche, in alcuni periodi, il superamento del tasso soglia) procedendo, per il conto corrente ordinario, alla capitalizzazione semplice degli interessi e con applicazione dei tassi di interesse convenzionali, escludendo la Commissione di Massimo scoperto per nullità della clausola, mancando i requisiti di determinatezza o determinabilità. Il c.t.u. ha peraltro chiarito di avere escluso la c.m.s. perché indeterminata e indeterminabile. In proposito, occorre rilevare che "le clausole contrattuali che prevedono "commissioni di massimo scoperto", sono valide solo se costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione, dovendosi concludere





altrimenti per l'illegittimità della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa. Anche per la commissione di massimo scoperto vale la questione della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato.

L'operato del c.t.u. viene condiviso da questo giudice; il c.t.u. ha sostanzialmente ricostruito l'intero rapporto con la specifica intenzione di non sottoporre gli interessi a debito, le commissioni di massimo scoperto e tutti gli oneri accessori relativi alla tenuta del conto, ad un nuovo inserimento nella base di calcolo degli interessi, rimanendone normativamente esclusi.

Quanto al conto anticipi, non essendo stato prodotto il contratto, il c.t.u. ha applicato il tasso legale, ha escluso ogni spesa ed ha applicato il sistema di valuta reale, con capitalizzazione semplice degli interessi.

Ricostruendo complessivamente i due rapporti il c.t.u. ha quindi accertato che il saldo debitore, al 30.9.09, è pari ad € 65.474,20, in luogo di quello, calcolato dalla Banca, di € 21.497,94, con una differenza, in favore della società, di € 43976,26, che essendo il conto tuttora aperto, non può essere restituita al correntista; infatti, secondo la S.C. "L'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso



correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto"(Cass. sez. III, 15/01/2013, n. 798).

La domanda va dunque accolta limitatamente all'accertamento del saldo al 30.9.09( domanda che può considerarsi implicitamente contenuta in quella di restituzione, poiché quest'ultima presuppone un accertamento).

Non appaiono fondate le doglianze mosse dalla Banca all'operato del c.t.u., il quale ha accuratamente esaminato il rapporto, calcolando l'ammontare degli interessi applicati illegittimamente su base trimestrale in assenza di adeguamento alla delibera CICR, mancando la pari periodicità degli interessi.

Per le considerazioni che precedono la domanda riconvenzionale deve essere rigettata



Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell'avv. ai sensi dell'art. 93 c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da s.r.l., con atto di citazione notificato il 19.10.10, nei confronti della Banca nonché sulla domanda riconvenzionale da questa proposta ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1)Accoglie la domanda, per quanto di ragione e per l'effetto dichiara che, alla data del 30.9.09 il saldo dei conti coorente ordinario e del conto anticipi intrattenuti dalla s.r.l. con la Banca era pari ad € 65.474,20 2) Rigetta la domanda riconvenzionale 2)Condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente aiudizio, che liquida in € 1000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva. € 800,00 per la fase istruttoria, € 1000,00 per la fase decisoria, € 400,00 per spese, oltre spese di c.t.u., Iva e Cap come per legge, con attribuzione all'avv. ai sensi dell'art. 93 c.p.c. **Benevento 28.12.13** 



TRIBUNALE DI BENEVENTO
La preside deposita deposita de la contra del contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la

Dott.A Senovese

